

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5339

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NIRENSTEIN

Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia di condizioni per l'erogazione di crediti e sostegni economici nell'ambito degli interventi di cooperazione allo sviluppo

Presentata il 4 luglio 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si prefigge di ribadire le finalità che hanno ispirato l'emanazione della legge sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (legge n. 49 del 1987), dando un nuovo impulso alla cooperazione e fissando, nel contempo, ulteriori requisiti che i Paesi beneficiari di crediti e di sostegni economici devono soddisfare.

La proposta di legge si compone di un unico articolo che, al comma 1, introduce una nuova finalità all'articolo 1 della legge n. 49 del 1987, e, al comma 2, attribuisce una nuova funzione al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), istituito dall'articolo 3 della stessa legge.

Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 1 introduce il comma 5-bis dell'articolo 1 della legge n. 49 del 1987 che prevede che i crediti e i sostegni economici non pos-

sono essere concessi a Paesi, o ad articolazioni e strutture degli stessi, che non ottemperano alle richieste dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o dell'Unione europea in materia di diritti umani, che non prevedono condizioni di reciprocità nei confronti delle minoranze religiose ed etniche e disposizioni per la loro tutela, che mettono in atto comportamenti aggressivi nei confronti delle minoranze interne o dei Paesi limitrofi, che adottano una politica militarista ovvero che promuovono una cultura dell'odio nei confronti di settori della società, delle minoranze interne o di altri Paesi.

Tali disposizioni si applicano anche ai crediti e ai sostegni economici concessi al di fuori dell'ambito degli interventi di cooperazione allo sviluppo.

La necessità di tale normativa è fin troppo evidente e, non a caso, essa è stata

inserita nell'articolo 1 della legge n. 49 del 1987, recante le finalità che al comma 5, recita: « Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare ».

La legge n. 49 del 1987 è in vigore da venticinque anni e la sua applicazione è stata svuotata e spesso distorta a tal punto da rendere inopportuno addirittura il suo rifinanziamento. Tuttavia, l'approvazione non procrastinabile di una nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo non può essere un alibi per non occuparsi dei redditi e dei sostegni economici che annualmente continuano a essere erogati senza alcun controllo efficace sulla loro effettiva utilizzazione e sulla loro conformità alle finalità della legge stessa. Per questo motivo il comma 2 dell'articolo 1 prevede che il CICS verifichi periodicamente, anche su indicazione di appositi atti di indirizzo delle Camere, l'attuazione delle disposizioni del comma 5-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 49 del 1987.

Il CICS, in base all'articolo 3, comma 6, della stessa legge, è tenuto a verificare

periodicamente lo stato di attuazione e gli esiti dell'attività di cooperazione e ad approvare annualmente una relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio finanziario precedente. Tale relazione, che deve essere inviata al Parlamento precedentemente all'esame della legge finanziaria (ora della legge di stabilità), deve essere corredata da analisi e valutazioni, anche sulla base di specifici documenti delle rappresentanze diplomatiche, per quanto riguarda i singoli Paesi, sulla tipologia dei programmi, sul loro stato di attuazione, sugli obiettivi, sul costo e sugli esiti dei singoli progetti bilaterali, multilaterali, multibilaterali, ordinari e straordinari nonché di quelli delle organizzazioni non governative.

Nella consapevolezza che la presente proposta di legge non possa essere che un tassello della riforma complessiva della materia della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, ritengo tuttavia necessaria una sua rapida approvazione al fine di indicare chiaramente quale politica estera il nostro Paese intende perseguire.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *5-bis*. I crediti e i sostegni economici non possono essere concessi a Paesi, o ad articolazioni e strutture degli stessi, che non ottemperano alle richieste dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o dell'Unione europea in materia di diritti umani, che non prevedono condizioni di reciprocità nei confronti delle minoranze religiose ed etniche e disposizioni per la loro tutela, che mettono in atto comportamenti aggressivi nei confronti delle minoranze interne o dei Paesi limitrofi, che adottano una politica militarista ovvero che promuovono una cultura dell'odio nei confronti di settori della società, delle minoranze interne o di altri Paesi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai crediti e ai sostegni economici concessi al di fuori dell'ambito degli interventi di cooperazione allo sviluppo ».

2. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c-bis*) verifica periodicamente, anche su indicazione di appositi atti di indirizzo delle Camere, l'attuazione delle disposizioni del comma *5-bis* dell'articolo 1, provvedendo, in caso di loro violazione, all'immediata sospensione dei crediti e dei sostegni economici già concessi o comunque autorizzati ».

€ 1,00



16PDL0062180